



La Rettrice

VISTI la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2016 e il Decreto rettorale n. 449/2016 (prot. n. 81120) con i quali è stata istituita la Commissione per l'Etica della Ricerca di Ateneo;

CONSIDERATO l'attuale assetto che la vede composta da otto membri nominati con Decreto della Rettrice n. 1444/2024 (prot. n.0262840) a seguito di parere favorevole del Senato Accademico del 15 ottobre 2024;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680, che all'art. 3 richiama il Codice Etico di Ateneo;

VISTO il Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze (approvato con Decreto della Rettrice n. 245/2025) che all'art. 47 disciplina il Comitato Etico per la Ricerca;

PRESO ATTO del rinvio ad apposito Regolamento di Ateneo per la regolamentazione puntuale della composizione e del funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca, operato dall'art. 47, comma 3;

VISTA la proposta di "*Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca*", valutata dal Comitato Tecnico Amministrativo (nella seduta del 4 novembre 2025) e dalla Commissione Affari Generali (nella seduta del 7 novembre 2025);



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
INFRASTRUTTURE E SERVIZI
PER LA RICERCA

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/11/2025 sul testo del Regolamento per la disciplina e il funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca;

PRESO ATTO della delibera del 12 dicembre 2025 con la quale il Senato Accademico approva il “*Regolamento per la disciplina e il funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca*”

DECRETA

1. di emanare il “***Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca***”;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Simone Migliarini

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci



Da un secolo, oltre.

Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del “Comitato etico per la ricerca”

Art. 1 - Istituzione, finalità e normativa di riferimento

1. In base all'articolo 47 del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo è istituito il Comitato etico per la ricerca con il compito di fornire, su richiesta, pareri, valutazioni, verifiche indipendenti ai responsabili scientifici della ricerca, alle strutture direttamente interessate e agli organi di governo dell'Università per assicurare che la ricerca venga svolta in accordo con i principi etici definiti dalla normativa nazionale, sovranazionale e internazionale, dello Statuto di Ateneo e del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.
2. Il Comitato si ispira ai principi etici che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione repubblicana, dagli altri documenti prodotti in ambito europeo e dai più rilevanti documenti internazionali in materia di Research Integrity.
3. Il Comitato è costituito e composto secondo criteri atti a garantire competenza scientifica e ad evitare conflitti di interesse.

Art. 2 - Compiti del Comitato etico per la ricerca

1. Il Comitato etico per la ricerca:
 - a) fornisce l'analisi etica delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame;
 - b) esprime valutazioni, qualora esse fossero necessarie per assolvere richieste provenienti da istituzioni nazionali, sovranazionali o internazionali, nonché richieste a valere su bandi di finanziamento;
 - c) predisponde, in collaborazione con le aree che si occupano del supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico e con la Commissione etica, un piano di



informazione nei confronti del personale e degli studenti dell'Ateneo, al fine di favorire la consapevolezza relativa alle implicazioni etiche delle attività di ricerca.

2. Il Comitato esprime pareri, salvo nei casi riservati dalla legge ad altri comitati etici,

su:

- a) ricerche che coinvolgano esseri umani e che non prevedano sperimentazioni cliniche o che non siano in ogni caso di competenza del Comitato Etico Territoriale;
- b) ricerche che coinvolgano la raccolta di dati personali;
- c) sperimentazioni con prototipi di ricerca, in base alla tipologia di dispositivo e la destinazione d'uso;
- d) cooperazione alla ricerca con paesi terzi;
- e) rispetto delle norme del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo con riguardo a ricerche, tecnologie e informazioni che possano avere un *dual use*;
- f) tecnologie e informazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi non etici;
- g) ricerche che possano arrecare danno ambientale.

3. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici di altri enti, in particolare a quelli ospedalieri e a quelli che operano per garantire il benessere animale.

4. Quando svolge le attività di cui al comma 2, lettere e), f), del presente articolo, il Comitato opera attraverso il supporto del *Panel* su tematiche *dual use* previsto dall'articolo 4. Il *Panel* opera secondo le linee guida e le *best practices* condivise al livello internazionale, europeo e nazionale. In particolare, il Panel:

- a) supporta il Comitato nell'analisi delle ricerche e attività previste dai punti e), f);
- b) *programma* la *compliance* e l'applicazione nell'Ateneo delle norme dei regolamenti europei in ambito *dual use*;
- c) propone e supporta azioni di formazione delle diverse componenti della comunità accademica su tematiche relative al *dual use*, in particolare per dottorandi,



ricercatori e professori dell'Ateneo, collaboratori alla ricerca, personale tecnico amministrativo degli Uffici potenzialmente coinvolti;

- d) raccorda le azioni di Ateneo con iniziative nazionali ed europee su tematiche relative al *dual use*.
- e) propone al Rettore azioni di implementazioni di linee guida e regolamenti approvati a livello nazionale ed europeo;

Art. 3 - Composizione e durata in carica del Comitato etico per la ricerca

1. Il Comitato etico per la ricerca è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore. I componenti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente del Comitato viene designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* dei componenti del Comitato etico sono resi pubblici.
4. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.
5. Ai componenti del Comitato è riconosciuto un compenso il cui importo è definito dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art 4 - Composizione del Panel competente sulle tematiche del *dual use*

1. Il *Panel* competente sulle tematiche del *dual use* è composto da almeno quattro esperti di elevata qualificazione nell'ambito del *dual use*, anche esterni all'Ateneo, e dal Presidente o un componente del Comitato etico per la ricerca.



Da un secolo, oltre.

2. I componenti del *Panel*, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
3. Il Rettore nomina, tra i componenti del *Panel*, un coordinatore.
4. Il coordinatore convoca il *Panel* ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base di una richiesta di parere da parte del Rettore, del Direttore di Dipartimento o del responsabile della ricerca.
5. Il *Panel* predisponde una proposta di parere ai fini della successiva valutazione da parte del Comitato.

Art. 5 - Dimissioni e decadenza dei componenti del Comitato etico per la ricerca

1. In considerazione delle particolari funzioni del Comitato etico per la ricerca i componenti sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni e non possono delegare altri.
2. Le dimissioni di un componente devono essere presentate al Rettore, che provvede ad informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.
3. I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, o, comunque, per cinque volte nell'arco dell'anno solare, sono considerati decaduti e vengono sostituiti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei componenti del *Panel* competente sulle tematiche del *dual use*.

Art. 6 - Funzioni del Presidente del Comitato etico per la ricerca

1. Il Presidente:
 - a) promuove e coordina le attività del Comitato etico per la ricerca, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;



Da un secolo, oltre.

- b) sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni;
- c) convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno;
- d) riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta.

Il Vice-Presidente, nominato dal Presidente fra i componenti del Comitato, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 7 - Convocazione e modalità di deliberazione del Comitato etico per la ricerca

1. Il Comitato etico per la ricerca si riunisce, anche in via telematica, con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle sedute. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o, nel caso di grave e motivata urgenza, su richiesta del Rettore o di un componente, e comunque con la periodicità necessaria a rispettare i tempi previsti per l'espressione dei pareri.
2. La convocazione è effettuata per posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione. La documentazione relativa all'ordine del giorno è resa disponibile nel servizio *cloud* dell'Ateneo.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. In caso di assenza i componenti del Comitato devono darne comunicazione alla Segreteria tecnica almeno quarantotto ore prima della seduta. Possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. I componenti del Comitato sono tenuti ad astenersi dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi



anche potenziale e comunque sulle ricerche sottoposte al Comitato nelle quali siano direttamente o indirettamente coinvolti. Ricorrendo tale evenienza, essi sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente alla deliberazione di cui al primo periodo del presente comma.

7. Il Comitato esprime il proprio parere, corredata di motivazione, riportato nel verbale della riunione.
8. Il Comitato, con il consenso di tutti i membri, ha facoltà di esprimere, in casi di assoluta urgenza, un parere in via telematica anche in assenza di una regolare convocazione, qualora tutti membri del Comitato ricevano la documentazione utile ed esprimano compiutamente il proprio parere.
9. I pareri formulati dal Comitato non esimono il richiedente dalle responsabilità giuridiche ed etiche allo stesso riferibili.

Art. 8 - Modalità di funzionamento e termini del procedimento per il rilascio di pareri

1. Ai fini della valutazione e della espressione del parere, il Presidente può individuare all'interno del Comitato uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di svolgere un'attività istruttoria e introdurre la discussione anche sottponendo al Comitato proposte scritte.
2. Il Comitato ha facoltà di interpellare o di convocare il richiedente nonché, in veste di consulenti e senza diritto di voto, qualificati specialisti delle varie discipline anche esterni all'Ateneo.
3. Il Comitato può altresì individuare al suo interno specifici gruppi di studio e di lavoro, con il compito di svolgere i lavori preparatori dell'attività di cui all'art.2, comma 1, lettera c), del presente regolamento.
4. Il parere espresso dal Comitato è comunicato al richiedente a cura della Segreteria Tecnica entro quindici giorni dalla deliberazione.



Art. 9 - Tipologie di pareri

1. Il Comitato può adottare le seguenti tipologie di pareri:
 - a) Parere positivo
 - b) Parere positivo condizionato
 - c) Parere negativo
2. Qualora il Comitato etico per la ricerca esprima un parere positivo condizionato, il richiedente è tenuto a trasmettere gli adeguamenti richiesti entro il termine di sette giorni lavorativi dalla ricezione. All'esito positivo del controllo svolto dalla segreteria tecnica sulle integrazioni inviate segue la trasmissione di un visto finale di avvenuto adeguamento alle raccomandazioni che consente di dare avvio alle attività di ricerca.
3. Il Comitato può richiedere indicazioni su specifici aspetti della richiesta. In tal caso, il richiedente è tenuto a trasmettere la documentazione corretta entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della richiesta del Comitato, pena la decadenza della richiesta di parere. In caso di decorrenza del termine prescritto deve essere presentata una nuova richiesta di parere. Le integrazioni sono valutate dal Comitato nel corso della prima riunione utile successiva alla loro trasmissione.

Art. 10 - Forma e requisiti per la richiesta di pareri

1. La richiesta di parere è presentata dal Rettore, dal Direttore di Dipartimento o dal responsabile della ricerca nelle forme e modi indicati nella sezione dedicata del sito internet di Ateneo.

Art. 11 - Segreteria tecnica

1. Il Comitato etico per la ricerca e il *Panel* competente sulle tematiche del *dual use* si avvalgono di una segreteria tecnica. I componenti della segreteria partecipano,



senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato e ne redigono i verbali, che devono essere sottoscritti dal Presidente.

Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento delle iniziative che promuove o organizza, il Comitato può essere dotato di un apposito *budget* previsto nel bilancio annuale d'Ateneo.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.